

NOVITA' FISCO - LAVORO SETTEMBRE 2023

Dalla PEC alla REM: in arrivo un nuovo sistema europeo di comunicazione qualificata

Sono passati quasi 20 anni da quando nel 2005 è entrata in vigore la PEC ed ora questo oramai noto strumento di comunicazione di ogni professionista ed impresa sta per evolversi in chiave europea. Indicativamente entro il secondo quadrimestre 2024 tutte le caselle di posta elettronica certificata (PEC) dovranno obbligatoriamente trasformarsi in caselle PEC europee dette REM.

Come noto, la PEC rappresenta un tipo di comunicazione elettronica particolare, che ha conferito alla e-mail lo stesso valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno, con garanzia della prova di invio e della prova di consegna. Quotidianamente vengono scambiati circa 8.000.000 di messaggi via PEC, tuttavia, la PEC ha il limite di esistere solo in Italia.

Per rispondere all'esigenza sempre più pressante di un mercato globale, la PEC sta per essere sostituita dalla REM (Registered Electronic Mail), una posta elettronica certificata europea, non più limitata quindi ai confini del nostro Paese, ma che estenderà il suo valore legale su tutto il territorio dell'Unione Europea.

Per introdurre la REM, una delle prime cose che verrà fatta, sarà l'aggiornamento dell'elenco dei gestori PEC per renderli conformi agli standard REM (fra le altre cose è richiesto un capitale sociale di 5 mln di euro) e si dovrà provvedere alla migrazione delle caselle PEC attualmente attive in Italia verso il nuovo standard operativo REM.

Il passaggio alla REM sarà necessario per garantire l'adeguamento al nuovo standard condiviso e sia per soddisfare i requisiti di sicurezza stabiliti a livello europeo dal Regolamento SERCQ.

Come è noto la PEC, nell'attuale formulazione, garantisce il momento della spedizione ed il momento della ricezione di un certo messaggio tuttavia non ha modo di verificare e certificare né l'identità del mittente né quella del destinatario, perché i gestori del servizio non sono tenuti a effettuare alcuna verifica.

Con l'arrivo di REM, la verifica diventerà parte integrante del servizio di rilascio, verosimilmente attraverso un sistema di identificazione sicuro, ad esempio SPID, la firma digitale o la CIE - Carta di Identità Elettronica e l'accesso al sistema richiederà un doppio fattore di autenticazione per conformità con le norme comunitarie, ma questo vincolo è sempre più necessario per una adeguata sicurezza del sistema.

A parte le modifiche tecniche, per l'utente PEC non ci dovrebbero essere impatti significativi per l'esperienza operativa.

L'interfaccia utente dovrebbe rimanere identica, ed il diverso formato delle ricevute avrà impatto solamente sui sistemi di gestione e conservazione delle stesse, ma nulla di complicato. La mancata conversione della PEC in REM renderà la casella di fatto

inutilizzabile, pertanto, tutte le caselle PEC attive dovranno necessariamente essere trasformate in REM, in alternativa saranno disattivate o comunque potranno ricevere messaggi senza validità legale, diventando equiparabili a sistemi di posta elettronica ordinaria.

In sintesi, la nuova PEC europea permetterà di inviare e ricevere messaggi di posta elettronica certificata non solo in Italia, ma anche a livello europeo e con maggior sicurezza.

L'Indice Nazionale dei Domicili Digitali

Il domicilio digitale è l'indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

Possono eleggere il proprio domicilio digitale:

- ✓ le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
- ✓ i professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della Legge n. 4/2013;
- ✓ gli enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione nell'INI-PEC.
- ✓ Dal 6 luglio 2023 le Pubbliche Amministrazioni utilizzeranno, se presente nell'elenco, il domicilio digitale per tutte le comunicazioni con valore legale e, a partire dalla stessa data, chiunque potrà consultarlo liberamente dall'area pubblica del sito, senza necessità di autenticazione, inserendo semplicemente il codice fiscale della persona di cui si vuol conoscere il domicilio digitale. Dalla stessa data, le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblico servizio e i soggetti privati aventi diritto potranno consultare INAD in modalità applicativa.

Per eleggere il proprio domicilio digitale è necessario accedere al portale <https://domiciliodigitale.gov.it> e registrarsi al servizio utilizzando il Sistema Pubblico d'Identità Digitale (SPID), la Carta d'Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Una volta effettuata la registrazione, il sistema chiederà di inserire il proprio indirizzo PEC da eleggere come domicilio digitale. A partire dal 6 luglio 2023, il domicilio digitale eletto sarà attivo e consultabile.

Il Codice dell'Amministrazione Digitale prevede che il domicilio digitale dei professionisti iscritti in INI-PEC, l'indice nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, venga importato automaticamente su INAD in qualità di persona fisica, restando salva la possibilità di modificarlo indicando un altro indirizzo PEC.

Le possibili anomalie nei dati ISA

Per una migliore comunicazione tra cittadino e amministrazione fiscale anche in termini preventivi rispetto alle scadenze, l'Agenzia Entrate ha chiarito le modalità con le quali mette a disposizione dei contribuenti tenuti all'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale o dei loro professionisti elementi e informazioni che consentono di mettersi in regola.

Il contribuente potrà ricevere una comunicazione via Pec o per posta ordinaria con la possibilità di chiedere altre informazioni o segnalare fatti o circostanze non conosciuti dall'Amministrazione.

Il contribuente, o l'intermediario, potranno consultare nel cassetto fiscale le comunicazioni relative alle omissioni o alle anomalie riscontrate nei dati dichiarati ai fini degli ISA e le risposte inviate dallo stesso contribuente relative alle comunicazioni.

Le eventuali incongruenze potranno essere comunicate anche via *Entratel* all'intermediario se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se il professionista ha accettato, nella stessa dichiarazione, di riceverle.

Chi è abilitato ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate potrà inoltre visualizzare un avviso personalizzato nell'area autenticata e un messaggio di posta elettronica e/o tramite SMS con cui l'Amministrazione comunica la pubblicazione dell'avviso nel cassetto fiscale del contribuente interessato.

I contribuenti e i loro intermediari possono fornire chiarimenti e precisazioni relativi alle anomalie, attraverso uno specifico *software* disponibile sul sito dell'Agenzia. L'applicativo consente di descrivere, anche in modalità testuale, le informazioni ritenute valide.

Grazie ai dati messi a disposizione, in definitiva, i contribuenti sono messi in grado di regolarizzare gli errori e le omissioni commessi e beneficiare della riduzione delle sanzioni. Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate approva anche la specifica tecnica con cui sono individuate, per il triennio 2019-2020-2021, le tipologie di anomalie riguardanti i dati ai fini ISA, a cui dare attenzione.

Si ricorda che i contribuenti possono avvalersi del ravvedimento operoso per regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse.

Superbonus 2023: le ultime novità

Con una recente Circolare l'Agenzia delle Entrate ha illustrato le ultime modifiche normative (decreto "Aiuti - *quater*", legge di Bilancio 2023 e decreto "Cessioni") che hanno interessato il cosiddetto Superbonus 2023.

Tra le principali novità segnaliamo:

- ✓ la proroga dal 31 marzo al 30 settembre 2023 del termine per fruire del superbonus per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo;
- ✓ la possibilità di ripartire la detrazione in 10 anni, anziché in 4, per le spese sostenute nel 2022;
- ✓ lo sconto fiscale per gli impianti fotovoltaici che la legge di Bilancio 2023 ha esteso alle Onlus, alle Organizzazioni di volontariato (Odv) e alle Associazioni di promozione sociale (Aps). In questo caso, gli impianti solari fotovoltaici vanno

installati in aree o strutture non pertinenti, che possono essere di proprietà di terzi, diverse dagli immobili dove vengono realizzati gli interventi trainanti rientranti nel Superbonus, a condizione che questi ultimi siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli. L'Agenzia chiarisce che questa agevolazione vale anche per l'installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti agevolati.

Contrasto alle partite IVA "apri e chiudi"

Uno degli obiettivi dichiarati dal Governo in ambito fiscale è stato quello di contrastare il fenomeno delle partite IVA "apri e chiudi" e quindi l'evasione e le frodi fiscali perpetrate attraverso la costituzione di imprese individuali o s.r.l. semplificate, che operano per brevi periodi violando obblighi fiscali e contributivi per poi scomparire, sottraendosi di fatto a ogni attività di riscossione.

Con la legge di Bilancio 2023 il Governo ha previsto che in occasione dell'attribuzione del numero di partita IVA, vengano svolte specifiche analisi del rischio per intercettare i soggetti fiscalmente pericolosi, con conseguente invito a esibire i documenti attestanti l'effettivo esercizio di un'attività economica.

Con apposito Provvedimento, l'Agenzia delle Entrate ha recentemente definito le disposizioni attuative e quindi i criteri, le modalità e i termini di attuazione dell'attività di controllo e di analisi del rischio, ai fini della verifica dei dati forniti per il rilascio di nuove partite IVA.

In particolare, sono stati rafforzati i controlli e gli accessi già previsti dalla norma IVA, diretti a riscontrare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'attribuzione del numero di partita IVA, in linea con i criteri UE, in relazione alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro le frodi.

In caso di partita IVA sospetta, l'Ufficio territorialmente competente convocherà il contribuente per fornire le spiegazioni richieste e per chiedere ulteriore documentazione contabile al fine di chiarire determinati aspetti oscuri dell'attività e a ottenere la prova del possesso della soggettività passiva dell'imposta, consistente nell'effettivo svolgimento dell'attività di impresa o lavoro autonomo.

Qualora i dubbi dell'Ufficio non venissero eliminati l'Agenzia delle Entrate provvederà:

- ✓ a emanare un provvedimento di cessazione della partita IVA;
- ✓ a disporre la sua esclusione dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie;
- ✓ nonché all'erogazione della sanzione di euro 3.000 di cui risponderà il contribuente destinatario del provvedimento di cessazione.
- ✓ Il contribuente sanzionato avrà comunque la possibilità di riaprire la partita IVA, ma soltanto integrando la richiesta con il deposito di una garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria della durata di 3 anni dal rilascio di ammontare non inferiore a 50.000 euro.

- ✓ In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all’emanazione del provvedimento di cessazione, l’importo della fideiussione sarà pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.

Incentivo occupazione giovani NEET2023

L’articolo 27 del Decreto Lavoro (Decreto Legge n. 48/2023) ha introdotto un nuovo incentivo all’assunzione, valevole limitatamente alle assunzioni effettuate dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, con contratti a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante, di giovani che:

- ✓ all’atto dell’assunzione non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di età;
- ✓ non lavorino e non siano inseriti in corsi di studio o di formazione (NEET);
- ✓ siano registrati al programma operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (Garanzia giovani).

Datori di lavoro beneficiari

L’incentivo può essere fruito da tutti i datori di lavoro privati.

Rientrano in tale accezione:

- ✓ i datori di lavoro “imprenditori” ex art. 2082 c.c., cioè coloro che svolgono professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. Rientrano in tale classificazione anche gli enti pubblici economici, nonché gli organismi pubblici interessati da processi di privatizzazione (trasformazione in società di capitali), indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale;
- ✓ i datori di lavoro agricolo;
- ✓ i datori di lavoro “non imprenditori”, quali ad esempio associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc.

L’incentivo non trova, invece, applicazione per tutti gli enti della Pubblica Amministrazione e i datori di lavoro domestico.

Rapporti di lavoro incentivati

L’incentivo “NEET 2023” spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, nonché con contratto di apprendistato professionalizzante, effettuate tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2023. L’assunzione può essere effettuata sia a tempo pieno sia a tempo parziale.

L’incentivo non spetta nel caso di:

- ✓ rapporti di lavoro domestico;
- ✓ contratti di lavoro intermittente e prestazioni occasionali (ex art. 54-bis, DL n. 50/2017);

- ✓ contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
- ✓ trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine (in questo caso, infatti, il lavoratore non rispetterebbe il requisito fondante il beneficio, ossia la condizione di “NEET”).

Assetto e misura dell’incentivo

L’incentivo NEET 2023, in tutte le ipotesi in cui è riconosciuto, spetta per una durata massima di 12 mesi ed è pari

- ✓ al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, ovvero
- ✓ al 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, in caso di cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

Domanda preliminare di accesso all’incentivo

L’accesso all’incentivo NEET 2023 è subordinato alla presentazione da parte del datore di lavoro interessato di un’istanza preliminare di ammissione, da inoltrare all’INPS avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on line “NEET23”, disponibile all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, sul portale www.inps.it.

FRINGE BENEFIT - Convertito in legge il Decreto Lavoro (DL 48/2023)

Art. 51, c. 3, terzo periodo, del TUIR –

“Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23 (euro 516,46 per gli anni 2020 e 2021); se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.”

L’art. 40 del D.L. 48 del 4 maggio 2023 stabilisce, per il periodo d’imposta 2023, e quindi, secondo il cosiddetto *principio di cassa allargato* anche benefit/rimborsi assegnati fino al 12 gennaio 2024, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile fino a € 3.000 in deroga all’art. 51, comma 3 del TUIR del valore dei beni ceduti, dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche (servizio idrico, energia elettrica e gas) ai lavoratori dipendenti con figli (compresi quelli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti, adottivi e affidati) il cui reddito, nel periodo d’imposta 2023, non superi € 2.840,51 ovvero € 4.000 se di età non superiore a 24 anni.

L’esenzione, per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili vale anche ai fini contributivi.

Per l’applicazione della nuova norma fiscale (valida solo per il 2023), vengono introdotte le seguenti due nuove condizioni:

I datori di lavoro che intendono dare attuazione alla suddetta disposizione sono tenuti, ove presenti, a darne preventiva comunicazione alle Rappresentanze Sindacali Unitarie, ove nominate. Quindi, in dette aziende, il limite di esenzione è legato a detta informativa.

L'esenzione fino a € 3.000, se adottata dal datore di lavoro, può essere applicata solo se il dipendente dichiara con comunicazione scritta al proprio datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli. Quindi, per tutti i datori di lavoro, l'esenzione dei benefit (e rimborsi bollette energetiche) fino a € 3.000 può essere applicata solo se in possesso di detta dichiarazione.

Viene altresì precisato che rimane ferma l'applicazione del citato art. 51, c. 3, del TUIR (limite di esenzione a € 258,23 annui), in relazione ai beni ceduti e ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni di cui sopra.

In attesa di maggiori informazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, per l'operatività della norma si segnala quanto segue:

- ✓ Sono interessati tutti i datori di lavoro, fermo restando che questi ultimi non hanno l'obbligo di erogare benefit esenti fino alla soglia di € 3.000;
- ✓ I lavoratori destinatari del nuovo limite di esenzione sono i dipendenti con figli con redditi non superiori ai valori individuati per essere considerati a carico fiscalmente (art. 12, c.2, del TUIR: € 2.840,51 ovvero a € 4.000 se di età non superiore a 24 anni);

Per l'applicazione del beneficio non è necessario il requisito della generalità o categoria omogenea di dipendenti; quindi, vale anche il requisito della discrezionalità/assegnazione ad personam.

Il superamento della soglia dei 3.000 euro fa sì che l'intero valore concorrerà a formare reddito imponibile (fiscale e contributivo);

Il datore di lavoro che attua la deroga al comma 3 dell'art. 51 del TUIR, è tenuto a darne preventiva informativa alle RSU ove presenti. Nel testo della legge, si richiamano solo le RSU, quindi non vi è alcun obbligo di informativa se sono presenti RSA ovvero rappresentanze sindacali territoriali;

Il datore di lavoro che intende dare attuazione alla normativa deve ottenere in via preventiva la dichiarazione dei dipendenti destinatari dei benefit con la quale attestano di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli;

Nel limite di € 3.000, come sopra anticipato, vi possono rientrare, come lo scorso anno, anche i benefit come l'auto in uso promiscuo, il valore dell'alloggio e altri benefit ordinariamente imponibili.

L'agevolazione relativa al valore del benefit, ai fini fiscali (ai fini contributivi si ritiene solo per i buoni assegnati fino al 15.3.2023), cumula anche con il buono carburante di € 200, previsto dall'art. 1, c. 1, del D.L. 5/2023, L. 23/2023.

Il datore di lavoro, per poter correttamente applicare l'esenzione sulle utenze domestiche, dovrà acquisire e conservare la relativa documentazione a giustificazione della spesa, accompagnata dalla dichiarazione che la stessa non sia già stata oggetto di richiesta di rimborso ad altro datore di lavoro. In alternativa, il datore di lavoro potrà acquisire dal

lavoratore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DPR 445/2000) con la quale il lavoratore stesso attesterà:

- ✓ di possedere la documentazione comprovante le spese sostenute per le utenze domestiche, utili per la finalità della norma, riportando, nella dichiarazione gli elementi identificativi dell'utenza (o delle utenze): il tipo di utenza, il numero della fattura e l'intestatario (se diverso dal lavoratore occorre indicare quale
- ✓ rapporto familiare con lo stesso intercorre), l'importo, la modalità di pagamento e la data;
- ✓ di non aver richiesto il contributo, per le medesime utenze, ad altro/i datore/i di lavoro